



COMUNE DI SCHIO

ALLEGATO SUB A)

SETTORE 01 – AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
Servizio Tributi Conciliazione obbligatoria e tributaria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

approvato con D.C. n. 49 del 6 luglio 2020
modificato con D.C. n. ___ del 28 settembre 2020



COMUNE DI SCHIO

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 4 – Soggetto attivo	pag. 5

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 6
Art. 6 – Soggetti passivi	pag. 6
Art. 7 - Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 7
Art. 8 – Esclusione dell'obbligo del conferimento	pag. 8
Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico	pag. 8
Art. 10 - Superficie degli immobili	pag. 9

TITOLO III – TARIFFA

Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 11
Art. 12 – Piano finanziario	pag. 11
Art. 13 – Determinazione della tariffa	pag. 12
Art. 14 – Articolazione della tariffa	pag. 12
Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo	pag. 12
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche	pag. 12
Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche	pag. 13
Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 14
Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 14
Art. 20 - Scuole statali	pag. 15
Art. 21 – Tributo giornaliero	pag. 15
Art. 22 – Tributo provinciale	pag. 15

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 16
Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali	pag. 16
Art. 25 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero	pag. 16
Art. 26 – Agevolazioni	pag. 17
Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 18
Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 18



COMUNE DI SCHIO

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 – Obbligo di dichiarazione	pag. 19
Art. 30 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 20
Art. 31 – Funzionario Responsabile del tributo	pag. 20
Art. 32 – Attività di Accertamento	pag. 21
Art. 33 – Riscossione	pag. 21
Art. 34 – Importo minimo per la riscossione e il rimborso. Compensazione tra crediti e debiti	pag. 22
Art. 35 – Trattamento dei dati personali	pag. 23

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 24
Art. 37 – Disposizioni per l'anno 2020	pag. 24

ALLEGATO A)

Categorie di utenze non domestiche	pag. 26
------------------------------------	---------

ALLEGATO B)

“Art. 5 – Assimilazione” del regolamento per la gestione dei rifiuti	pag. 28
--	---------



COMUNE DI SCHIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione, come previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 652 e 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. Il Comune di Schio adotta la tariffa puntuale, che commisura la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche al quantitativo di rifiuti conferito.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce “ rifiuto “, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;



COMUNE DI SCHIO

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma.
- 5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'art. 5 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (Allegato sub B), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



COMUNE DI SCHIO

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o



COMUNE DI SCHIO

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Art. 7 - Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le cappelle e i locali in cui si esercita la catechesi, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



COMUNE DI SCHIO

Art. 8 – Esclusione dell'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE – INCISIONI - SERIGRAFIE	70,00%
FALEGNAMERIE	70,00%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – GOMMISTI - ELETTRAUTI, CARROZZERIE	70,00%
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO - DEPOSITO E COMMERCIO DI MATERIALI DA RECUPERO	80,00%
GABINETTI DENTISTICI – ODONTOTECNICI – RADIOLOGICI - DI ANALISI MEDICHE	40,00%
LAVANDERIE A SECCO - TINTORIE NON INDUSTRIALI	20,00%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE - OFFICINE MECCANICHE	70,00%
LABORATORI FOTOGRAFICI - ELIOGRAFIE	25,00%



COMUNE DI SCHIO

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci.
Per poter usufruire dell'esenzione, i magazzini devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime e/o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici operative escluse da tassazione ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici;
 - c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
7. Sono invece soggetti a tassazione i magazzini che risultino, anche promiscuamente:
 - non collegati ad attività di lavorazione, quali i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;
 - fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;
 - destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti;
 - adibiti ad usi diversi da quelli individuati al punto b) del comma precedente;
 - gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel



COMUNE DI SCHIO

catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.



COMUNE DI SCHIO

TITOLO III - TARIFFA

Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. La TARI è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, attribuite dall' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

Art. 12 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nel piano economico finanziario con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel piano economico finanziario con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del piano economico finanziario che verrà svolta dall'Ente competente che provvederà a trasmetterli all'ARERA.



COMUNE DI SCHIO

Art. 13 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 12, al netto delle entrate di cui all'art. 1, comma 1.4, della determinazione ARERA n. 2/2020, salvo successive modifiche ed integrazioni relative.
4. La deliberazione delle tariffe, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per la stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri che dovranno essere esplicitati nella delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti il nucleo familiare.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche



COMUNE DI SCHIO

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa è calcolata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito, misurata in litri, tramite il conteggio del numero degli svuotamenti.
4. Ciascuna utenza, a copertura del costo del servizio, è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di conferimenti di contenitori al servizio pubblico, differenziato a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, sulla base delle rilevazioni statistiche dei dati puntuali rilevati dal gestore del servizio.
Il numero minimo di conferimenti è stabilito nella delibera tariffaria.
5. I conferimenti che eccedono la quota minima stabilita saranno conteggiati, per la parte variabile, a consuntivo, nell'esercizio finanziario successivo.
6. Per le utenze che usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido, una quota della parte variabile è determinata in base al costo del particolare servizio, per la parte imputabile alle utenze domestiche, in rapporto alla composizione del nucleo familiare. Nessun costo viene addebitato alle utenze che attivano il compostaggio della frazione umida dei rifiuti.

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le colf / badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è stabilito in 1 unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è



COMUNE DI SCHIO

- fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
6. In caso di elezione di domicilio temporaneo presso il Comune di Schio, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dichiarato dal soggetto passivo del tributo.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
 8. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, sono computati assieme all'utenza domestica di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che non è titolare di utenze domestiche nel Comune di Schio, il numero degli occupanti è considerato pari ad 1 unità.
 9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalla visura camerale o dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



COMUNE DI SCHIO

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale dei rifiuti.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.



COMUNE DI SCHIO

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 30 % nella quota fissa della tassa.
2. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano su presentazione di apposita istanza.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, qualora debitamente dichiarate e documentate con la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero su presentazione dell'apposita istanza.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, calcolata sia nella nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali ubicate nelle località di Tretto e Monte Magrè, per favorire il rilancio turistico delle zone collinari.
 - A favore dell'attività agrituristica, di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, esercitata in locali non ubicati nelle località considerate al punto precedente.
 - Si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 23.

Art. 25 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati



COMUNE DI SCHIO

per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione che, in ogni caso, non dovrà essere superiore al 50% della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi di produzione potenziale calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. I materiali ammessi al riciclo, per i quali viene riconosciuta la riduzione, sono identificati dai seguenti codici CER:

CODICE CER	DESCRIZIONE
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 40	Metallo
02 01 10	Rifiuti metallici
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui al codice CER 03 01 04
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 07	Metalli misti
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui al codice CER 17 04 10
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui al codice CER 20 01 37
15 01 02	Imballaggi in plastica, polistirolo
07 02 13	Rifiuti plastici
20 01 39	Plastica
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

4. L'esenzione viene concessa su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione e riciclo dei rifiuti assimilati.

Art. 26 - Agevolazioni.

1. Agevolazioni a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale verranno riconosciute e concesse facendo rinvio alle disposizioni del



COMUNE DI SCHIO

Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle linee guida in attuazione dell'art. 9 del medesimo Regolamento.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La somma delle riduzioni e agevolazioni non può comunque eccedere il 60 per cento del tributo.

Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



COMUNE DI SCHIO

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. I soggetti residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo nel caso in cui il numero effettivo degli occupanti non sia diverso da quello risultante all'anagrafe, come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.
4. Se i soggetti di cui al comma 2 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggior ammontare della tassa.
7. Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.



COMUNE DI SCHIO

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, anche sul proprio sito internet.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita iva, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, in occasione dell'iscrizione anagrafica, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 31 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico di



COMUNE DI SCHIO

rappresentanza in giudizio ad un soggetto esterno con comprovate specifiche competenze in materia.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, comma 693, della legge n. 147/2013, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni tributarie semplici, conformi ai principi di cui all'art. 2729 del Codice civile.

Art. 32 – Attività di Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, anche in base al comma 2 del precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e secondo le modalità indicate facendo rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate anche a mezzo posta con raccomandata A.R. e, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33- Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Schio ed il versamento è effettuato



COMUNE DI SCHIO

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificativi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Art. 34 – Importo minimo per la riscossione e il rimborso. Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della TARI per somme inferiori a 12 euro.
2. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
3. Non si procede all'accertamento né alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
4. E' ammessa la compensazione tra somme versate in eccesso e somme in difetto per lo stesso anno d'imposta, anche tra tributi diversi, previa comunicazione al Comune. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
5. Qualora si intenda compensare crediti e debiti, relativi a diversi anni d'imposta, anche tra tributi diversi, la compensazione è ammessa solamente qualora le somme a credito e a debito derivino dall'attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso o altro tributo, in capo al medesimo soggetto, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.
6. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi stabiliti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 febbraio 2007 “Determinazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali”.



COMUNE DI SCHIO

Art. 35 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.



COMUNE DI SCHIO

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, entro i termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 37- Disposizioni per l'anno 2020

1. Limitatamente alle tariffe per l'anno 2020, il Consiglio comunale in sede di deliberazione tariffaria, si avvale della facoltà, prevista dal comma 5, dell'art. 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e quindi in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare la tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.¹
2. *Le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 30 ottobre 2020 per la rata di acconto ed al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo.*
3. *Limitatamente all'anno 2020 saranno applicate delle agevolazioni con le caratteristiche di cui all'art. 26, comma 2, del presente regolamento, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la sospensione, riduzione o modifica dell'attività per*

¹ Il precedente testo, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 49 del 6 Luglio 2020, era il seguente:

“2. Le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2020 sono fissate al 16 ottobre 2020 per la rata in acconto, al 16 dicembre 2020 per la rata a saldo e con la scadenza stabilita per l'acconto 2021, a consuntivo, per gli svuotamenti che eccedono i limiti stabiliti.

3. Limitatamente all'anno 2020 potrà essere applicata un'agevolazione con le caratteristiche di cui all'articolo 26, comma 2 del presente regolamento, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, che hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.”



COMUNE DI SCHIO

effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e locali, che hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e a favore delle utenze domestiche per i disagi subiti nella mancata erogazione dei sacchetti della raccolta differenziata.



COMUNE DI SCHIO

Allegato A)

Categorie di utenze non domestiche.

Come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, modificato dall'art. 58-quinquies, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, sedi di di associazioni che non svolgono attività economica, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, scuole di ballo
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, collettività, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria



COMUNE DI SCHIO

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B)

“Articolo 5 - ASSIMILAZIONE” del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, ma sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
2. Il presente articolo regola le modalità di gestione dei rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2, lettera e), del medesimo decreto e fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
4. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal sistema di raccolta, conferimento, recupero, smaltimento adottato dal Comune.
5. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;
 - b) rifiuti da attività agricole;
 - c) i rifiuti vegetali (cd. “verde”) proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale;
 - d) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - e) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - f) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - g) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi

- da quelli di cui al successivo comma 8, lettera q) del presente articolo;
- h) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- i) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.);
- j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
6. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al punto precedente nel caso di accordi di programma tra Comune, Provincia, ATO, Associazioni di categoria, ecc.
7. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
8. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente regolamento:
- a) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone;
- b) 15 01 02 imballaggi in plastica, compresi flaconi vuoti di sostanze classificate pericolose, provenienti da attività della Pubblica Amministrazione, se l'uso ne prevede la diluizione in acqua e il produttore abbia in essere procedure che assicurino un lavaggio accurato che elimini la contaminazione;
- c) 15 01 03 imballaggi in legno;
- d) 15 01 04 imballaggi metallici;
- e) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- f) 15 01 07 imballaggi in vetro;
- g) 20 01 01 carta e cartone;
- h) 20 01 02 vetro;
- i) 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido");
- j) 20 01 25 oli e grassi commestibili;
- k) 20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37;
- l) 20 01 39 Plastica;
- m) 20 01 40 Metallo;
- n) 20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde");
- o) 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati ("Secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc. i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale);
- p) 20 03 07 rifiuti ingombranti;
- q) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica di cui sia dimostrata, attraverso apposita caratterizzazione, la corretta attribuzione del codice CER 20 01 36, purché derivanti da superficie sottoposta a tassa/tariffa comunale;
- r) 16 02 16 o 08 03 18 intesi come cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatori, cartucce di inchiostro per stampanti e fax, nastri per stampanti ad aghi di origine non domestica di cui sia dimostrata, attraverso apposita caratterizzazione, la corretta attribuzione del codice non pericoloso, purché derivanti

- da superficie sottoposta a tassa/tariffa comunale;
- s) ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati" (CER 20 03 01) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca).
9. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- a) materassi;
 - b) poltrone e divani;
 - c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
 - d) tapparelle e suppellettili;
 - e) teli plastificati;
 - f) tubi e cassette;
10. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
11. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili (CER 20 01 25) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.
12. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, sono assimilati agli urbani se prodotti in quantità tale da consentire raccolta o conferimento e smaltimento secondo le modalità di raccolta/conferimento/recupero/smaltimento previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto di Servizio o in altri provvedimenti di adottati dal Comune. Potranno essere concesse particolari deroghe, esclusivamente per la fase di recupero/smaltimento.
13. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il Comune, prima di accettare il rifiuto assimilato, potrà chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato da tecnico competente.